



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 124/21

Lussemburgo, 14 luglio 2021

Sentenza nella causa T-648/19
Nike European Operations Netherlands e Converse
Netherlands / Commissione

Tax rulings adottati dall'amministrazione finanziaria olandese a favore della Nike e della Converse: il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale

Oltre ad aver rispettato le norme procedurali, la Commissione ha adempiuto all'obbligo di motivazione e non è incorsa in errori manifesti di valutazione

Nel 2019, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale relativo alle decisioni anticipate in materia fiscale (*tax rulings*) adottate dall'amministrazione finanziaria olandese a favore, da una parte, della Nike European Operations Netherlands (in prosieguo: «la Nike») nel 2006, 2010 e 2015 e, dall'altra parte, della Converse Netherlands (in prosieguo: «la Converse») nel 2010 e 2015¹. La Nike e la Converse sono due società figlie olandesi di una holding olandese, la Nike Europe Holding, che è detenuta dalla Nike Inc. avente sede negli Stati Uniti.

Tali *tax rulings* convalidano, sul piano fiscale, un'operazione sui prezzi di trasferimento, in particolare il livello dei corrispettivi (*royalties*) dovuti dalla Nike e dalla Converse ad altre società del gruppo Nike, non assoggettate ad imposta nei Paesi Bassi, a fronte dello sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale. Le suddette *royalties* sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile della Nike e della Converse nei Paesi Bassi.

Secondo la valutazione provvisoria della Commissione, tali *tax rulings* conferiscono un vantaggio selettivo, in quanto l'imposta sulle società, alla quale la Nike e la Converse sono soggette nei Paesi Bassi, viene calcolata sulla base di un livello di profitto annuale inferiore rispetto a quello che si avrebbe se le operazioni infragruppo di tali società fossero calcolate ad un prezzo applicato secondo il principio di libera concorrenza. L'importo dei corrispettivi dovuti dalla Nike e dalla Converse non corrisponde all'importo che sarebbe stato pattuito a condizioni di mercato per una transazione comparabile tra società indipendenti.

Nel descritto contesto, la Commissione ha deciso, nel 2019, di avviare un procedimento di indagine formale per accertare l'eventuale sussistenza di un aiuto di Stato illegale.

La Nike e la Converse hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione. Esse hanno dedotto argomenti relativi alla violazione dell'obbligo di motivazione, ad errori manifesti di valutazione e al mancato rispetto dei diritti procedurali. **Con l'odierna sentenza, il Tribunale non accoglie nessuno degli argomenti addotti e quindi respinge integralmente il ricorso.**

Violazione dell'obbligo di motivazione

Il Tribunale rileva, a tal proposito, che la decisione di avviare il procedimento di indagine formale chiude la fase preliminare di esame. Pertanto la valutazione da parte della Commissione delle misure in questione non può essere definitiva, ma può evolvere nel corso del procedimento

¹ Decisione C (2019) 6 finale della Commissione del 10 gennaio 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.51284 (2018/NN) (GU 2019, C 226, pag. 31).

formale, destinato all'acquisizione di informazioni aggiuntive dai Paesi Bassi e da eventuali soggetti interessati.

Secondo il Tribunale, la decisione impugnata è provvista di una motivazione chiara ed inequivoca, sicché le ricorrenti non possono rimproverare alla Commissione di aver fornito una motivazione lacunosa in merito alla natura individuale delle misure in questione. Pertanto la Commissione non ha disatteso il proprio obbligo di motivazione, data la mancanza di elementi relativi all'esistenza o meno di un regime di aiuti nel caso in esame.

Inoltre, la motivazione della decisione impugnata non presenta alcuna contraddizione interna sotto il profilo dell'esame della selettività delle misure in questione. Del pari, la Commissione ha adempiuto il proprio obbligo di motivazione in riferimento alla valutazione della comparabilità della situazione della Nike rispetto a quella di altre imprese.

Errori manifesti di valutazione ed erronea valutazione della selettività delle misure in questione

Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale i *tax rulings* in questione hanno soltanto carattere dichiarativo e non costituiscono un requisito preliminare né per l'esercizio di attività nei Paesi Bassi né per l'applicazione del principio di libera concorrenza, il Tribunale si richiama alla propria giurisprudenza in materia. Esso rileva che spetta alla Commissione confrontare l'utile imponibile del beneficiario con la situazione derivante dall'applicazione delle norme impositive ordinarie del diritto olandese ad un'impresa che si trova in una situazione di fatto comparabile ed esercita le proprie attività in condizioni di libera concorrenza. In questo contesto, se i *tax rulings* accettano un determinato livello di prezzo per una data operazione infragruppo, occorre verificare se tale livello corrisponde a quello che sarebbe stato praticato in condizioni di mercato.

Considerate le difficoltà inerenti a tale analisi, l'avvio del procedimento di indagine formale non può essere utilmente contestato.

In aggiunta, nella fattispecie in esame erano soddisfatte le condizioni che consentivano di presumere in via provvisoria la selettività delle misure in questione.

Avvio prematuro del procedimento di indagine formale

Secondo le ricorrenti, soltanto dopo la pubblicazione di un'inchiesta da parte di un consorzio internazionale di giornalisti, nel novembre 2017, data la conseguente pressione politica, la Commissione ha trasmesso varie nuove richieste di informazioni ai Paesi Bassi e ha deciso di concentrarsi in modo parziale sulla Nike. Esse sostengono che la Commissione avrebbe dovuto estendere l'indagine preliminare alla situazione delle società destinatarie dei circa 98 *tax rulings* identici a quello della Nike o alla situazione delle quasi 700 società che presenterebbero una struttura societaria simile a quella della Nike.

Il Tribunale ricorda tuttavia che l'avvio del procedimento di indagine formale ha lo scopo di consentire alla Commissione di ottenere tutti i pareri necessari al fine di essere in grado di adottare una decisione definitiva. Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia adempiuto al proprio obbligo di avviare il procedimento di indagine formale in presenza di serie difficoltà, e ciò senza commettere errori manifesti di valutazione.

La mancata estensione dell'indagine preliminare all'individuazione di un eventuale regime di aiuti, dal quale deriverebbero i *tax rulings* in questione, non può determinare l'annullamento della decisione impugnata. Secondo il Tribunale, la Commissione ha il diritto di considerare una misura come aiuto individuale, senza dover verificare in via preliminare se la stessa misura derivi eventualmente da un regime siffatto.

Principi di buona amministrazione e di parità di trattamento

Il Tribunale ritiene, infine, che la Commissione abbia svolto la propria valutazione provvisoria delle misure in questione in modo diligente ed imparziale e che non abbia violato il principio di buona amministrazione. Lo stesso vale per l'asserita violazione del principio di parità di trattamento.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.